



Roma, 07 APR. 2006

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Roma**

Ufficio Affari Generali

Prot. N. 8582 Allegati 1

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
via V. E. Orlando, 83
00185 Roma

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti
della Provincia di Roma
piazza M. Fanti, 47
00185 Roma

Al Presidente del Collegio dei Geometri
della Provincia di Roma
piazzale Val Fiorita, 4/f
00144 Roma

Al Presidente del Collegio dei Periti
Industriali della Provincia di Roma
viale Trastevere, 60
00153 Roma

Al Presidente dell'Ordine Interregionale
dei Chimici
via Colle di Mezzo, 15/b
00143 Roma

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali
via Livenza, 6
00198 Roma

Al Presidente del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici
via Ravennana, 120
47100 Forlì

Al Presidente del Collegio Interprovinciale
dei Periti Agrari
via Cerveteri, 18
00181 Roma

OGGETTO: Emanazione del D.M. 29 Dicembre 2005. Superamento del regime di NOP ai
sensi dell'art. 7 del D.P.R. 37/98.



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 26 del giorno 1 febbraio 2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 29 dicembre 2005 recante: "Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37".

L'art. 2 del nuovo decreto prevede che i titolari delle attività in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità presentino al Comando provinciale dei VV.F. domanda di parere di conformità sui progetti e successivamente domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo le procedure stabilite dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 e dagli artt. 1 e 2 del D.M. 4.5.98. La documentazione progettuale deve consentire di accertare la rispondenza delle attività alle vigenti normative antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 577/82 ed a quelli stabiliti dal D.M. 10.3.98.

Fanno eccezione le autorimesse (attività n.92 del D.M. 16.2.82) e le centrali termiche (attività n.91 del D.M. 16.2.82) alimentate a gas, per le quali il D.M. 29.12.05 fa degli "sconti" consentendo la non applicazione di alcuni punti delle rispettive normative.

L'entrata in vigore del nuovo provvedimento è il 1 giugno 2006 ed il termine ultimo di decadenza di tutti i N.O.P. è stato fissato al 31 maggio 2009, data oltre la quale sarà consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, solo se gli interessati abbiano ottenuto il C.P.I. ovvero abbiano provveduto alla presentazione della D.I.A. di cui all'art. 3, comma 5, del D.P.R. 37/98.

Premesso quanto sopra, gli Ordini e Collegi in indirizzo sono invitati a sensibilizzare i propri iscritti affinché si facciano parte attiva nei confronti dei titolari di attività obbligati all'adeguamento delle proprie strutture alle norme antincendio vigenti e si attivino per tempo presso gli Uffici decentrati di Prevenzione Incendi del Comando sfruttando appieno i tre anni previsti dal D.M.

A tutti i tecnici esterni, buon lavoro!



Comandante Provinciale

Dot. Ing. Guido PARISI